



FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PER I DIRITTI E DOVERI IN INTERNET

Audizione

**della Federazione Italiana Editori Giornali
sulla Dichiarazione dei Diritti in Internet**

Roma – 23 febbraio 2015

Sig.ra Presidente, Onorevoli deputati,

Egregi componenti la Commissione,

Vorrei innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per l'iniziativa promossa dalla Presidenza della Camera dei Deputati di istituire una Commissione che approfondisca i temi della Rete. Ringrazio la Presidente Boldrini e tutti i componenti la Commissione per averci invitato a fornire il nostro contributo ai fini dell'elaborazione di una Carta dei diritti in Internet.

La massima parte delle soluzioni già individuate rappresentano scelte che riteniamo equilibrate tra le diverse istanze e i diversi diritti: ci riferiamo, in particolare, ai principi enucleati in materia di tutela dei dati personali (punto 4), di diritto all'oblio (punto 10), di diritto all'educazione (punto 13).

E' sufficientemente condiviso che il diritto all'oblio non possa e non debba essere un diritto assoluto ma vada bilanciato con interessi e diritti contrapposti quali il diritto di cronaca e di critica, che garantiscono il lavoro giornalistico, ed il diritto di libera ricerca storica, che tutela la disponibilità pubblica di archivi completi. Una notizia veritiera e di pubblico interesse all'epoca in cui è stata data, la cui pubblicazione è stata a tutti gli effetti legittimo esercizio del diritto di cronaca, continua ad assolvere ancora oggi - pur nella "contestualizzazione" delle vicende cui la notizia si riferisce, così come indicato dalla Corte di Cassazione - una funzione storico-documentaristica che sarebbe evidentemente tradita dalla modifica dell'articolo originario. Non può esistere, quindi, un diritto assoluto alla rimozione dei dati ritenuti lesivi. E soprattutto tale diritto non può ledere o menomare il corretto lavoro giornalistico che consiste nella ricerca e nella rappresentazione di notizie "vere" nel momento in cui vengono scritte ma che ovviamente possono essere smentite, modificate o superate dall'evoluzione delle vicende cui si riferiscono. Si pensi, per esempio, alle notizie relative agli sviluppi di inchieste giudiziarie che possono concludersi, diverso tempo dopo, con l'assoluzione dell'interessato.

Inoltre, con riferimento al diritto all'educazione di cui al punto 13 del testo - laddove si afferma che "*Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese (...)*" - vorremmo sottoporre alla Commissione l'opportunità di considerare una estensione dell'attuale formulazione che riconosca il ruolo svolto in questo ambito anche dagli editori, da sempre tradizionalmente impegnati in attività di promozione culturale, con finalità educative.

Parafrasando il Prof. Rodotà: c'è ovunque, in questa nuova dimensione globale, "*un innegabile bisogno di diritti, e di diritto*". Che si traduce in una tendenza sempre più generalizzata a riscrivere, reinterpretare, rinnovare il catalogo dei diritti fino ad oggi conosciuti. Negli ultimi anni, molte iniziative sono state assunte in questo ambito: dall'approvazione in Brasile della legge "Marco civil" alle sentenze della CGUE sul diritto all'oblio; dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei diritti umani in Rete alla recente (solo due settimane fa) approvazione - nelle votazioni in corso sulla riforma costituzionale - dell'emendamento dell'On. Quintarelli sul coordinamento statistico e informatico, grazie al quale il nostro Paese potrebbe dotarsi di una cabina di regia unica e a livello nazionale sullo sviluppo digitale.

L'obiettivo della Commissione per i diritti e doveri di Internet è di lavorare ad una Carta contenente dei principi volti a garantire, anche in Internet, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione. Al fine di assicurare che anche nell'ambiente digitale si continui a garantire un diritto costituzionalmente riconosciuto quale è il diritto all'informazione, crediamo siano maturi i tempi per la valutazione di due principi che riteniamo essenziali:

- il riconoscimento e la tutela del diritto d'autore in Rete;
- la trasparenza dei criteri di indicizzazione.

Rispetto al passato recente, sono stati fatti dei passi in avanti: oggi le discussioni sul futuro di Internet sono ormai – e, a nostro parere, finalmente - proiettate oltre le resistenze iniziali che portavano a considerare ogni ipotesi di regolamentazione della Rete un attentato alla sua insita natura libertaria, quasi che il web fosse una sorta di stato di natura senza regole, un far west virtuale abitato più che da nativi da selvaggi digitali. In questa nuova fase, studiosi, operatori del diritto ed esperti della Rete sono chiamati ad affrontare una serie di sfide che richiedono sforzi importanti per contemperare i diversi e spesso contrapposti diritti in gioco.

E' indiscutibile che la capillarità e la pervasività della Rete rappresentino una risorsa e una opportunità per gli utenti; nel contempo, non si può negare come Internet appaia a volte il regno della trasparenza governato con lo scettro dell'opacità, generando rischi sostanziali in termini di alterazione delle scelte individuali, commissione di illeciti e dispersione o manipolazione dei propri dati personali.

Diritto d'autore in Rete

La tutela del diritto d'autore in Rete, che per noi editori si declina più specificatamente nella esigenza di protezione e di valorizzazione del contenuto informativo/editoriale, è un tema centrale che, purtroppo, non ha trovato al momento spazio nella bozza di Dichiarazione.

Il contenuto inteso come prodotto della conoscenza va difeso e protetto affinché non ci siano discriminazioni basate sul mezzo adoperato, sulle caratteristiche delle persone, sull'origine e la destinazione di contenuti, servizi, applicazioni. Una protezione e una tutela che devono essere sia in entrata sia in uscita: vale a dire sia rispetto al diritto di ciascuno di attingere e continuare ad attingere informazione e conoscenza dalla Rete; sia rispetto a chi quella conoscenza e informazione la produce e la immette in Rete.

Al fine di poter continuare a garantire un'informazione corretta e di qualità, raggiungere un nuovo pubblico, adattarsi all'era digitale e prosperare in un mercato totalmente rinnovato dall'avvento della Rete – il cui impatto sull'industria c.d. tradizionale è stato, non a caso, definito *disruptive* – gli editori hanno investito in molti ambiti, anche pensando di poter continuare a fare affidamento sulla stessa tutela assicurata dalla legge al prodotto editoriale cartaceo. Oggi, il sistema di diffusione dei contenuti è radicalmente mutato rispetto a quello tradizionale del mondo editoriale e richiede, pertanto, un aggiornamento degli strumenti di valorizzazione dei contenuti editoriali, a tutela del diritto d'autore. Al contrario, smettere di sostenere lo sviluppo delle industrie creative di contenuti o non garantire una effettiva tutela del diritto d'autore anche in Internet significa privare gli editori delle risorse per continuare

a fornire contenuti editoriali, con l'apparente effetto contraddittorio di vedere aumentare la diffusione delle loro notizie tramite motori di ricerca ed aggregatori ma diminuire i relativi ricavi: tutto ciò pregiudicherebbe gli utenti della Rete e, più in generale, intaccherebbe il pluralismo informativo e il diritto costituzionalmente garantito ad una informazione libera e corretta.

Il tema è certamente complesso ma non bisogna scambiare la difficoltà di questa impresa con una sua intima impossibilità: anzi, una iniziativa coraggiosa come quella assunta da questa Commissione – e che pone il nostro Parlamento all'avanguardia nel panorama internazionale – dovrebbe cogliere la sfida dell'inserimento nella Dichiarazione di uno specifico paragrafo dedicato al tema della tutela della proprietà intellettuale in Internet ed individuare una formula equilibrata e ragionevole che, contemperando tutti i diritti in gioco, incoraggi forme di cooperazione virtuosa tra i titolari di diritti di esclusiva sui contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano i contenuti protetti da tali diritti.

Vorrei, inoltre, porre l'accento su un altro aspetto importante, quello che riguarda la "legittimità" della legge a tutela del diritto d'autore, cioè la percezione delle sue norme come eque e condivisibili da parte del pubblico: in effetti, nel caso del diritto d'autore, la violazione della legge non è in genere considerata scorretta, soprattutto ove le condotte illecite si realizzino sul web, e per questo la comunità non trova particolari ragioni per osservarne le regole. A tal proposito, il tema del diritto d'autore meriterebbe di essere trattato nell'ambito dei lavori di questa Commissione sia in un'ottica "protettiva" degli utenti della Rete sia in un'ottica proattiva: sarebbe cioè opportuno sancire, da un lato, i profili di rilevanza civile e penale derivanti dalle violazioni del diritto d'autore commesse in Rete; dall'altro, il riconoscimento dei diritti di cui gli utenti della Rete sono titolari e le misure e modalità in cui possono esercitarli.

Un'ultima considerazione: nel Preambolo alla Dichiarazione dei diritti in Internet si legge *"I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico."* E' di fine 2013 la pubblicazione di un interessante Rapporto sull'industria europea nel settore IP (pubblicato dallo *European Patent Office* e dall'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno). Esso analizza le imprese europee c.d. *IPR intensive*, cioè quelle che hanno un utilizzo per dipendente di diritti di proprietà intellettuale superiore alla media: risulta che queste imprese hanno generato circa il 26% dei posti di lavoro nell'area europea. Si parla del 39% del Pil dell'UE. L'industria culturale, e in essa il diritto d'autore, contribuisce in misura essenziale alla crescita economica della stessa industria della tecnologia e non solo. La sfida, legislativa e non, dei nostri tempi è quella di fare in modo che tali benefici siano equamente distribuiti lungo tutta la filiera dei soggetti che – con i loro investimenti e i loro talenti – ne contribuiscono alla produzione.

Trasparenza dei criteri di indicizzazione

Alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è stata attribuita una virtù, quella di rendere la società più trasparente e di consentire controlli sempre più diffusi, a tutti i livelli della società.

Oggi, tuttavia, decisioni importanti o solo apparentemente minori, scelte rilevanti per l'economia o di semplice vita quotidiana sono sempre più intensamente affidate a procedure automatizzate che, riducendo o eliminando del tutto l'intervento umano, dovrebbero condurre più rapidamente a risultati più affidabili.

In questo ambito, protagonista assoluto a livello mondiale è Google, che basa tutta la sua "potenza" appunto sull'algoritmo segretissimo attraverso cui raccoglie, seleziona, stabilisce gerarchie tra le informazioni alle quali accede un numero sempre crescente di persone. Come noto, dall'indicizzazione dei risultati delle informazioni – così come dei risultati di una generica ricerca – dipendono il traffico sui siti web, e quindi i ricavi delle aziende che operano in Internet, nonché le scelte degli utenti. È evidente che, attraverso un utilizzo distorto o "pilotato" della formula segreta utilizzata dai motori di ricerca per l'indicizzazione dei risultati di una ricerca, sia possibile dare risalto ad alcuni prodotti o notizie piuttosto che ad altri, riuscendo a condizionare le scelte degli utenti della Rete, la cui attenzione ricade inevitabilmente sui primi risultati della ricerca.

Si ritiene, pertanto, essenziale introdurre nella Dichiarazione dei diritti in Internet un principio volto a garantire la conoscenza dei criteri di indicizzazione – o almeno un meccanismo di conoscibilità di tale algoritmo, da collegare a situazioni sospette o dubbie - al fine di prevenire condotte lesive della concorrenza da parte degli aggregatori di notizie/motori di ricerca in abuso della propria posizione dominante nel mercato, e ciò sia ai danni dei diretti concorrenti sia dei singoli utenti della Rete.

Ma non solo: l'algoritmo produce incessantemente anche profili individuali, familiari e di gruppo; disegna le modalità di funzionamento delle nostre organizzazioni sociali, redistribuisce i poteri, con effetti imponderabili sullo stesso funzionamento democratico di una società.

Nella società dell'algoritmo, svaniscono garanzie fondamentali a tutela del singolo individuo, che non è più libero ma "profilato", prigioniero di meccanismi che non sa o non può controllare.

Queste considerazioni ci ricordano una volta di più che il mondo dei trattamenti delle informazioni personali non può essere senza regole e che il ricorso all'algoritmo non può divenire una forma di deresponsabilizzazione dei soggetti che lo adoperano. Spesso, infatti, si sente dire: "è la macchina che decide". Ma l'imputazione impersonale del potere a una entità esterna non può essere la scusa per esercitare (e giustificare) un potere senza responsabilità. Su questo aspetto, la Commissione dovrebbe intervenire, anche perché il contesto istituzionale (nazionale e internazionale) è assai debole e le norme attuali sono aggirate o ignorate.

In conclusione vorremmo suggerire l'introduzione, ai punti 7 (Trattamenti automatizzati) o 8 (Diritto all'identità) della Carta in fase di elaborazione, di un principio che sancisca la trasparenza dei criteri di indicizzazione a garanzia della neutralità degli stessi, sottolineando come ciò sia una condizione essenziale sia per il corretto funzionamento del mercato, sia per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.